

REGOLAMENTO
della Sezione dei Costruttori Edili ed Affini
ANCE ROMAGNA

Approvato dall'Assemblea di Ance Romagna dell' 8 marzo 2017

INDICE

TITOLO PRIMO	3
ART.1 - Costituzione	3
ART.2-Scopi	
TITOLO SECONDO	4
ART.3 – Domanda di Adesione - Cessazione	4
ART.4 - Rapporti con l'ANCE	4
ART.5 - Diritti dei soci	4
ART.6 - Doveri dei Soci	4
ART.7 - Contributi	5
ART.8 - Assistenza alle imprese aderenti ad altre Associazioni territoriali.....	5
ART.9 - Registro delle Imprese	5
TITOLO TERZO.....	6
ART. 10 - Organi della Sezione	6
ART. 11 - Eleggibilità alle cariche sociali.....	6
ART, 12 - Durata e requisiti delle cariche sociali	6
ART. 13 - Assemblea dei soci-costituzione	7
ART. 14 - Convocazioni - Deliberazioni - Verbali	7
ART. 15 - Attribuzioni della Assemblea	8
ART. 16 - Consiglio di Presidenza	8
ART.17 - Riunioni e Deliberazioni	8
ART. 18 - Attribuzioni.....	9
ART. 19 - Presidenza - elezione, durata e attribuzioni	9
ART.20 - Vice Presidenti.....	10
ART.21 - Il Collegio dei Garanti contabili.....	10
ART.22 - I Proviviri.....	10
ART. 22 bis - Le consulte Territoriali Ance	12
TITOLO QUARTO	12
ART23 – Segretario della Sezione	12
ART.24 - Fondo Comune.....	13
ART.25 - Amministrazione e gestione.....	13
ART.26 - Esercizio finanziario- Bilancio	13
TITOLO QUINTO.....	14
ART. 27 - Durata-Scioglimento	14
ART. 28 - Richiamo allo Statuto dell'Associazione Industriali	14
ART.29 - Controversie	14

TITOLO I

COSTITUZIONE, SEDE E SCOPI

ART. 1 - Costituzione

E' costituita nell'ambito di Confindustria Romagna la Sezione dei costruttori edili ed affini denominata Ance Romagna

Il presente regolamento, è predisposto in conformità alle norme tipo approvate da Confindustria e Ance ai principi ispiratori dello Statuto di Confindustria Romagna ed approvato dall'Assemblea della Sezione e dal Consiglio Generale dell'Associazione stessa, disciplina l'assetto e le procedure di funzionamento degli Organi della Sezione, la loro autonomia decisionale sui temi di specifica competenza della categoria e le relative rappresentanze esterne.

ART.2 - Scopi

La Sezione, nel quadro dei fini statutari e delle politiche generali dell'Associazione Industriali ha per scopo di promuovere lo sviluppo ed il progresso dell'industria edilizia e di tutelare diritti e gli interessi professionali degli imprenditori edili associati.

A tal fine la Sezione, in particolare:

- a)- assume la rappresentanza della categoria edile nel territorio di riferimento;
- b)- stipula contratti ed accordi collettivi di categoria nel proprio ambito territoriale, in applicazione del CCNL e in conformità alle direttive dell'ANCE; interviene nella trattazione e definizione delle controversie collettive ed individuali di lavoro;

nomina o designa direttamente propri rappresentanti negli organismi associativi nazionali e regionali della categoria tenendo conto di un'adeguata rappresentanza dei territori; nel Consiglio Generale di Ance Emilia Romagna designa il Presidente ed un Vice Presidente che siano espressione dei territori rappresentati, nomina i propri rappresentanti negli organismi costituiti a norma della contrattazione collettiva del settore, dei quali ultimi assume la titolarità;

designa ai competenti organi della Associazione degli Industriali, tenendo conto di un'adeguata rappresentanza dei territori, i propri rappresentanti, sia nell'Associazione stessa che nelle Organizzazioni ed enti esterni di specifico interesse dell'industria edilizia, nonché i rappresentanti della categoria medesima che affianchino quelli delle altre categorie, designati sempre dall'Associazione Industriali, ai fini della trattazione di problemi di interesse di più settori;

e)-promuove e coordina l'attività delle imprese edili associate in ordine a problemi sindacali, sociali tecnici, economici amministrativi, giuridici e tributari;

f)- sollecita e promuove la formazione di maestranze per l'edilizia anche con la promozione di enti e scuole professionali di categoria a norma del CCNL di settore, e attua ogni iniziativa diretta all'elevazione morale e culturale e al benessere delle maestranze stesse:

g)- provvede a rendere edotti i soci, anche attraverso la collaborazione degli stessi, di ogni progresso dell'edilizia, per mezzo della rilevazione dei prezzi, di dati, di elementi e notizie relativi ai problemi del settore e favorisce studi e sperimentazioni nell'industria edile;

h)- sollecita, promuove e agevola tra le imprese edili associate l'accesso al mercato, anche con la formazione di consorzi e di altri idonei organismi,

i)- compie, in genere, tutti gli atti che in qualsiasi modo valgano a raggiungere i fini sociali della Sezione.

Le determinazioni assunte dai competenti Organi della Sezione saranno comunicate a cura del Presidente della Sezione stessa alla Presidenza di Confindustria Romagna.

TITOLO SECONDO

SOCI

ART.3 - Domanda di adesione- Cessazione

Sono soci della Sezione le imprese edili ed affini che aderiscono a Confindustria Romagna ed esercitano attività riconosciute come rientranti nell'ambito associativo dell'Associazione nazionale costruttori edili - ANCE ai sensi dello Statuto di questa.

Le domande di ammissione a socio della Sezione e la cessazione, sono esaminate dagli Organi della stessa per un parere vincolante preventivo.

ART.4 - Rapporti con l'ANCE

La Sezione è aderente all'Associazione nazionale costruttori edili - ANCE - secondo le norme dello Statuto di questa.

L'adesione della Sezione all'ANCE comporta l'adesione automatica all'organismo associativo regionale dell'edilizia.

Le predette adesioni comportano per le imprese inquadrato nella Sezione l'obbligo di osservare quanto previsto dagli Statuti dell'ANCE e dell'organismo associativo regionale dell'edilizia.

ART.5 - Diritti dei soci

Dall'adesione a Confindustria Romagna e dall'appartenenza alla Sezione derivano per le imprese diritti e doveri pari a quelli delle altre imprese associate, salve le disposizioni specifiche previste dal presente Regolamento.

Gli associati hanno diritto di avvalersi di tutti i servizi istituiti da Confindustria Romagna nonché di quelli istituiti specificamente nel loro interesse e per la loro tutela.

ART.6 - Doveri dei Soci

L'appartenenza alla Sezione comporta i seguenti obblighi:

- a)- osservare e fare osservare, oltre allo Statuto di Confindustria Romagna, anche il presente Regolamento e le deliberazioni che saranno adottate in base ad esso dagli organi competenti della Sezione;
- b)- accettare e rispettare tutti gli obblighi derivanti dai rapporti associativi che intercorrono fra la Sezione e l'ANCE e osservare, per quanto di competenza, gli obblighi previsti dallo Statuto di quest'ultima;
- c)- comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della ragione sociale, della sede legale, della composizione degli organi di rappresentanza e fornire le notizie ed i dati concernenti le caratteristiche, la struttura e attività aziendale che venissero richiesti dalla Sezione per il perseguimento degli scopi di cui al precedente art.2;
- d) i soci non possono, sotto pena di espulsione, far parte contemporaneamente di altre Associazioni costituite per scopi identici od analoghi nell'ambito territoriale di competenza della Sezione.

ART.7 - Contributi

Per le imprese edili valgono le disposizioni contributive stabilite da Confindustria Romagna per gli associati.

Le quote di adesione contrattuale derivanti da fonti autonome del settore sono di esclusiva titolarità della Sezione che ne ha la completa disponibilità e sono riservate al finanziamento delle attività specifiche della Sezione stessa.

Il gettito di tali quote e contribuzioni affluisce al fondo comune della Sezione, di cui all'art. 24, che è distinto dal patrimonio di Confindustria Romagna del quale non fa parte.

Eventuali servizi dedicati, su richiesta di Ance Romagna, devono essere regolati con Accordo specifico.

Le imprese associate sono altresì tenute a versare i contributi di competenza dell'ANCE, secondo i criteri, le misure e le modalità stabiliti dai competenti organi dell'ANCE stessa.

Per i lavori eseguiti dalle imprese associate fuori della circoscrizione della Sezione e per quelli eseguiti nella circoscrizione della Sezione stessa da imprese iscritte ad altre Associazioni aderenti all'ANCE, la misura del contributo e quella all'uopo stabilita annualmente dall'Assemblea dell'ANCE.

ART.8 - Assistenza alle imprese aderenti ad altre Associazioni territoriali

La Sezione fornisce normale assistenza alle imprese appartenenti ad altre Associazioni territoriali di categoria aderenti all'ANCE che svolgono attività nella circoscrizione della Sezione, sempre che tali imprese siano al corrente con il versamento del contributo associativo dovuto all'ANCE, di cui al precedente art.7.

ART.9 - Registro delle Imprese

Fermi restando gli obblighi concernenti la formazione dell'Anagrafe dell'Associazione e del registro delle imprese confederale, presso la Sezione viene istituita una anagrafe delle imprese edili associate.

Per la formazione e l'aggiornamento della predetta anagrafe, le imprese sono tenute a fornire, nei tempi e nei modi richiesti dalla Sezione, tutti gli elementi ritenuti utili a tali fini.

TITOLO TERZO

ORGANI DELLA SEZIONE

ART.10 - Organi della Sezione

Gli organi della Sezione sono:

- a)-L'Assemblea dei soci
- b)-Il Consiglio di Presidenza
- c)-Il Presidente e i Vice Presidenti
- d)-Il Collegio dei Garanti Contabili
- e)-I Proviviri

Gli organi della Sezione sono competenti ad assumere le decisioni concernenti i problemi di specifica competenza della categoria.

ART.11 - Eleggibilità alle cariche sociali

Le cariche associative di Ance Romagna sono riservate a rappresentanti di imprese in regola con il versamento dei contributi associativi che abbiano una responsabilità aziendale di grado rilevante.

Per rappresentanti si intendono: il titolare, il legale rappresentante quale risulta dal Registro imprese, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali "ad negotia" che siano membri del Consiglio di Amministrazione o Direttori Generali.

Sono altresì rappresentanti dell'impresa amministratori, institori e dirigenti dell'impresa, muniti di specifica procura.

Alla carica di Proboviro e di Presidente del Collegio dei Garanti contabili possono essere elette persone diverse da quelle sopra indicate, che siano in possesso di particolari idonei requisiti.

ART.12 - Durata e requisiti delle cariche sociali

Tutte le cariche sociali hanno durata biennale e sono rinnovabili per un massimo di due mandati consecutivi, salvo gli organi di controllo i quali sono rinnovabili per più mandati e fatta eccezione per la carica di Presidente che è rinnovabile per un solo mandato.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Decadono dalle cariche e dagli incarichi in seno agli Organi della Sezione coloro che perdono la qualità di socio.

Non sono eleggibili alle cariche sociali o decadono dalle medesime coloro che rivestano anche a titolo personale una delle cariche esecutive di vertice in Associazioni o Organismi o Istituti, che perseguano finalità di tutela di fondamentali interessi delle imprese di costruzioni comparabili a quelle dell'ANCE o comunque assumano comportamenti contrastanti con i deliberati degli organi dell'ANCE e della Sezione.

La decadenza è dichiarata dal Consiglio di Presidenza e, a tal fine, il Presidente d'intesa con i Vice Presidenti, sottopone al Consiglio di Presidenza stesso l'elenco dei nominativi da dichiarare decaduti, per consentire ai competenti organi di provvedere sollecitamente alle sostituzioni a norma del presente Regolamento.

La decadenza comporta la revoca degli incarichi conferiti dalla Sezione in Organismi esterni ed impegna le persone medesime a rinunciare a qualsiasi altro incarico assunto in funzione di cariche rivestite in ambito associativo.

Contro le deliberazioni assunte dal Consiglio di Presidenza a norma del presente articolo, la persona dichiarata sospesa o decaduta dalle cariche sociali può ricorrere ai Proviviri di cui all'art.22.

ART.13 - Assemblea dei soci-costituzione

L'Assemblea dei soci è formata dai rappresentanti di tutte le imprese associate di cui all'art.3.

Il socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio mediante apposita delega scritta: ciascun socio non può presentare più di una delega.

Ogni socio partecipante all'Assemblea ha diritto ai voti previsti dallo Statuto e dalle relative delibere di Confindustria Romagna.

ART.14 - Convocazioni - Deliberazioni - Verbali

L'Assemblea è convocata, presso la sede sociale, almeno una volta l'anno.

E' convocata inoltre ogni qualvolta il Consiglio di Presidenza lo ritenga opportuno, ovvero quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un quinto dei soci.

La convocazione è fatta dal Presidente con lettera trasmessa a mezzo fax o e-mail da inviarsi a ciascuno dei soci almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione e specificato l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta a mezzo telefax o posta elettronica con preavviso di almeno cinque giorni.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Sezione e in prima convocazione è validamente costituita quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.

Trascorsa un'ora da quella fissata dall'avviso, l'Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei voti in essa rappresentati.

Per le elezioni alle cariche sociali l'Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione con il quorum previsto dall'art. 10 lett. D) dello Statuto di Confindustria Romagna mediante votazione a scrutinio segreto.

L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita quando sia presente o rappresentata la maggioranza dei soci e delibera con la maggioranza dei due terzi dei voti rappresentati.

ART.15 - Attribuzioni dell' Assemblea

Spetta all'Assemblea dei soci in sede ordinaria:

- a) determinare le direttive di massima dell'attività della Sezione sulla base della relazione del Presidente;
- b) eleggere il Presidente e su proposta di questi, i due Vice Presidenti;
- c) eleggere il Tesoriere e i componenti il Consiglio di Presidenza il cui numero corrisponde al 15% dei componenti l'Assemblea esprimenti voti validi;
- d) nominare i Garanti contabili effettivi e supplenti;
- e) nominare i Probiviri;
- f) esaminare ed approvare il conto consuntivo ed il bilancio preventivo;

In sede straordinaria:

- g) deliberare in merito alle modifiche del presente Regolamento, da sottoporre successivamente alla ratifica del Consiglio generale di Confindustria Romagna;
- h) deliberare in merito allo scioglimento della Sezione a norma del successivo art.27.

ART.16 - Consiglio di Presidenza

Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente, dai 2 Vice Presidenti dal Tesoriere e dai componenti eletti dall'Assemblea dei Soci, garantendo una congrua rappresentanza di entrambe i territori.

Sono componenti di diritto il Delegato delle Piccole Imprese Edili e il Presidente dei Giovani, ove presenti. Sono invitati permanenti il Presidente della Cassa Edile, il Presidente della Scuola Edile e il Presidente del Comitato paritetico territoriale.

Se nel corso del biennio vengono a mancare uno o più componenti elettivi del Consiglio, si provvederà a sostituirli con elezione suppletiva da parte dell'Organo competente.

I nuovi consiglieri rimarranno in carica sino al termine del biennio in cui scadono gli altri.

ART.17 - Riunioni e Deliberazioni

Il Consiglio di Presidenza si riunisce su convocazione del Presidente, almeno una volta al trimestre e inoltre ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o lo richiedano almeno i 2/3 dei componenti il Consiglio medesimo.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto, telefax o posta elettronica, diramato almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

In caso di urgenza, la convocazione è fatta a mezzo telefax o posta elettronica con preavviso di almeno due giorni. Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Alla riunione possono partecipare, con voto consultivo esperti sugli specifici argomenti all'ordine del giorno.

Per la validità delle riunioni del Consiglio di Presidenza è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

Ciascun componente ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti mediante votazione palese.

ART.18 - Attribuzioni

Spetta al Consiglio di Presidenza di:

- a) curare il conseguimento dei fini previsti dal presente Regolamento in armonia con le deliberazioni dell'Assemblea;
- b) nominare e/o designare i rappresentanti di cui all'art.2, punti c) e d);
- c) nominare, se nel caso, apposite Commissioni per lo studio e la trattazione di determinati problemi, chiamando a farvi parte, occorrendo, anche terzi particolarmente esperti e provvedendo a nominare il Presidente e il Vice Presidente;
- d) disporre per l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci;
- e) stabilire le direttive per la stipulazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro;
- f) predisporre e presentare all'Assemblea il conto consuntivo e il bilancio preventivo;
- g) formulare all'Assemblea le proposte per le modifiche al presente Regolamento;
- h) sovrintendere all'amministrazione del fondo comune della Sezione.
- i) ratificare i provvedimenti adottati in via d'urgenza dal Presidente ai sensi dell'art. 19;
- l) deliberare la costituzione di particolari uffici e servizi nell'interesse e a vantaggio dei soci e procedere all'eventuale costituzione di uffici periferici della Sezione;
- m) assumere i provvedimenti nei confronti dell'associato eventualmente inadempiente;
- n) approvare il Regolamento del Comitato giovani imprenditori, ove presente, e le sue eventuali modifiche;
- o) dichiarare la decadenza dalle cariche in seno agli organi della Sezione, ai sensi dell'art. 12;
- p) formulare pareri ai sensi dell'art.3, ultimo comma.

ART.19 - Presidenza - elezione, durata e attribuzioni

Il Presidente della Sezione è eletto dall'Assemblea dei soci, dura in carica due anni, ed è rinnovabile per un mandato.

Il Presidente ha a tutti gli effetti la rappresentanza legale della Sezione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Egli ha inoltre titolo a costituirsi civilmente per i reati commessi a danno della Sezione.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente da lui designato e, in mancanza di designazione, dal Vice Presidente più anziano di età.

Spetta in particolare al Presidente di:

- a) convocare l'Assemblea e il Consiglio di Presidenza, presiederne le riunioni e provvedere per l'attuazione delle relative decisioni;
- b) rappresentare la Sezione in sede negoziale, giudiziaria e amministrativa;
- c) firmare i contratti e accordi collettivi di lavoro secondo le direttive espresse dal Consiglio di Presidenza;
- d) intrattenere rapporti con i terzi nella sua qualità di rappresentante della Sezione;

- e) adottare i provvedimenti necessari per il miglior svolgimento dell'attività della Sezione;
- f) sovrintendere all'ordinamento dei servizi della Sezione e a tutti gli atti amministrativi;
- g) provvedere, di concerto con il Tesoriere, alla gestione economico finanziaria della Sezione;
- h) curare che tutti gli atti della Sezione siano compiuti a norma del presente Regolamento;
- i) esercitare, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio di Presidenza sottoponendo le deliberazioni così prese alla ratifica del Consiglio stesso nella sua prima riunione.

Oltre alle attribuzioni specificatamente previste nel presente Regolamento, spetta al Presidente di rappresentare la Sezione nei rapporti con gli organi direttivi ed esecutivi della Associazione Industriali.

Egli rappresenta altresì la Sezione in seno all'Associazione Nazionale Costruttori Edili e nella stipula dei contratti ed accordi collettivi di lavoro della categoria.

Il Presidente rappresenta la Sezione negli organi della Associazione degli Industriali, secondo quanto stabilito dallo Statuto dell'Associazione Industriali medesima.

ART.20 - Vice Presidenti

I Vice Presidenti in numero di 2, di cui almeno uno proveniente dal territorio che non esprime il Presidente, sono eletti dall'Assemblea su proposta del Presidente, ai sensi dell'art.13 e durano in carica due anni e sono rinnovabili per tre mandati.

ART.21 - Il Collegio dei Garanti contabili

Il Collegio Garanti contabili è composto da tre componenti effettivi, eletti dall'Assemblea che nomina anche tra essi il Presidente del Collegio.

L'Assemblea inoltre elegge due membri supplenti che subentrano in ordine di età in caso di cessazione dalla carica dei membri effettivi.

Garanti contabili durano in carica per due anni, di cui all'art.12, e sono rinnovabili per uno o più bienni.

Il Collegio dei Garanti contabili esercita il controllo sull'amministrazione del fondo comune e sulla gestione economico-finanziaria della Sezione e ne riferisce all'Assemblea con apposita relazione sul conto consuntivo.

I Garanti contabili partecipano con voto consultivo, alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Presidenza.

Delle riunioni del Collegio dei Garanti contabili si redige processo verbale che viene sottoscritto dagli intervenuti.

Art.22 Probiviri

L'Assemblea di ogni biennio, in un anno diverso da quello dell'elezione del Presidente, elegge, a scrutinio segreto almeno quattro Probiviri, tenendo conto di una adeguata rappresentanza di entrambi i territori, i quali durano in carica due anni e sono rieleggibili per uno o più bienni.

Ciascun socio può esprimere un massimo di preferenze non superiore ai due terzi dei seggi da ricoprire nell'ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire.

A tal fine, nel convocare l'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente invita gli associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.

Alla carica di Proboviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d'impresa, in possesso dei requisiti di indipendenza, terzietà e imparzialità previsti dalla legge.

La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Presidente o di Proboviro di qualsiasi componente del sistema confederale nonché con ogni altra carica interna alla Sezione

Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte fra i soci e la Sezione, ovvero tra i soci stessi, che non si siano potute definire bonariamente.

I ricorsi devono essere presentati entro 90 giorni dagli atti e/o fatti ritenuti pregiudizievoli da una o più parti.

Per la costituzione del collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Proboviro di sua fiducia, scelto tra i Probiviri eletti dall'Assemblea. Il Presidente del Collegio è scelto tra i restanti Probiviri, con l'accordo dei due Probiviri nominati dalle parti. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta, anche da uno solo dei Probiviri eletti dall'Assemblea, al Presidente del Tribunale di (*Ravenna o Rimini*) tra quelli eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste in materia dal Codice di procedura civile, nonché dal Codice etico e dalla Carta dei valori associativi.

Il collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento confederale.

Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro 30 giorni dalla data in cui il collegio si è costituito e ha avviato l'esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni.

Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate, al Presidente della Sezione ed al Presidente di Ance Nazionale entro cinque giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è inappellabile, fatto salvo l'appello ai Probiviri di Ance Nazionale.

L'interpretazione del presente regolamento è di esclusiva competenza dei Probiviri che potranno tuttavia richiedere elementi di orientamento ai Probiviri dell'Associazione territoriale al fine di garantire il massimo raccordo operativo.

I Probiviri possono disporre, previo parere favorevole dei Probiviri dell'Associazione territoriale, la decadenza dalle cariche della Sezione per gravi motivi tali da rendere

incompatibile la permanenza nelle cariche stesse. Eventuale ricorso potrà essere demandato ai Probiviri di Ance.

I Probiviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente statuto e dai regolamenti di esecuzione, secondo le modalità e con gli effetti all'uopo stabiliti.

Nel caso di controversie tra la Sezione Ance oppure i soci di essa, con altri soci di Confindustria Romagna non appartenenti alla Sezione edili o con la stessa Confindustria Romagna, la competenza a decidere spetta ai Probiviri di quest'ultima ai sensi dell'articolo art. 16 – lett. A).

ART. 22 bis – Le consulte Territoriali Ance

Le Consulte Territoriali Ance di Ravenna e Rimini garantiscono il coordinamento di Ance Romagna con le istanze provenienti dai due territori. Hanno un ruolo consultivo, propositivo o di segnalazione nei confronti del Consiglio di Presidenza e operano in stretto raccordo e su indicazione dello stesso.

Sono composte dai rappresentanti Ance in seno al Consiglio Generale di Confindustria Romagna provenienti dal territorio di riferimento, dai membri del Consiglio di Presidenza di Ance Romagna provenienti dal territorio di riferimento, dai Presidenti degli enti paritetici locali, qualora appartenenti ad Ance Romagna, in caso contrario dai componenti dei comitati di gestione degli enti paritetici espressi sempre da Ance Romagna.

Le Consulte Territoriali sono presiedute dal Presidente di Ance Romagna o dal Vice Presidente in relazione alla loro provenienza.

Si riuniscono presso le sedi locali ogniqualvolta il Presidente della Consulta lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta un quarto dei suoi componenti.

Per la validità delle riunioni è necessaria la maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti.

Le Consulte sono obbligatoriamente interpellate dal Consiglio di Presidenza in caso di nomina o designazione dei rappresentanti di cui all'art.2, punti c) e d) del presente regolamento.

Le Consulte inoltre:

- propongono al Consiglio di Presidenza le iniziative e le azioni più opportune in relazione a problematiche e istanze in ambito locale;

- su mandato del Presidente o del Vice Presidente, in stretto raccordo con il Consiglio di Presidenza, curano, attraverso i propri membri, le relazioni con gli

Enti, le Amministrazioni pubbliche, e gli altri attori del territorio;

- hanno competenza di natura consultiva sulle questioni che in ambito locale interessano il comparto delle costruzioni e su tutte le altre questioni specificamente affidate dal Consiglio di Presidenza.

TITOLO QUARTO

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO COMUNE

E GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELLA SEZIONE

ART.23 – Segretario della Sezione

All'organizzazione e al funzionamento della Sezione è preposto un Direttore o Segretario che, secondo le direttive del Presidente e del Consiglio di Presidenza, dà attuazione e svolgimento a tutte le operazioni in cui si concreta l'attività della Sezione.

Il Direttore o Segretario partecipa alle riunioni di tutti gli Organi della Sezione e conserva i verbali delle riunioni stesse.

Il Direttore o Segretario, laddove non concordato diversamente tra Associazione e Organi della Sezione, fa parte dell'organico dell'Associazione Industriali e, pertanto, dipende dal Direttore della Associazione stessa.

ART.24 - Fondo Comune

Il Fondo Comune e' costituito oltre che dal gettito delle contribuzioni derivanti da fonti autonome del settore, dai beni mobili ed immobili e dai titoli di proprietà della Sezione pervenuti per acquisti, lasciti o donazioni o per qualsiasi altra causa, dalle rendite e dalle partecipazioni in Enti, Istituti, Società e quant'altro, nonché da atti di liberalità a favore della Sezione.

Ogni decisione sulle destinazioni, l'utilizzo ed i prelievi dal Fondo Comune è di esclusiva competenza degli organi della Sezione.

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano la Sezione, risponde esclusivamente il Fondo Comune con esonero di qualsiasi responsabilità dell'Associazione Industriali.

ART.25 - Amministrazione e gestione

Per l'amministrazione del Fondo Comune della Sezione provvede il Consiglio di Presidenza.

Gli atti della gestione economico-finanziaria sono compiuti dal Presidente della Sezione con firma abbinata del Tesoriere.

Alle relative decisioni di spesa dà corso il Presidente della Sezione.

Il Presidente può delegare per iscritto ad uno dei Vice Presidenti la sottoscrizione degli atti previsti nei precedenti commi.

In caso di impedimento del Tesoriere, il Consiglio di Presidenza conferisce le relative funzioni ad un proprio componente.

ART.26 - Esercizio finanziario- Bilancio

L'esercizio finanziario della Sezione coincide con l'anno solare.

Il conto consuntivo ed il bilancio preventivo annuali sono predisposti dal Consiglio di Presidenza: sulla base degli appositi schemi curati dal Tesoriere sulla base del bilancio tipo elaborato dall'Ance e sono quindi presentati all'esame e all'approvazione dell'Assemblea.

Almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea che dovrà procedere all'esame ed all'approvazione dei bilanci, il conto consuntivo è sottoposto dal Consiglio di Presidenza ai Garanti contabili che ne redigono relazione scritta.

Il bilancio consuntivo e preventivo sono accompagnati in Assemblea da una relazione del Consiglio di Presidenza curata dal Tesoriere.

Del conto consuntivo e del bilancio preventivo nonché delle relazioni dei Garanti contabili e del Consiglio di Presidenza, i soci possono prendere visione, presso la sede della Sezione, nella settimana che precede l'Assemblea.

Nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio di ogni anno e la data di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo da parte dell'Assemblea a norma dell'art. 15, alla gestione economico-finanziaria della Sezione si provvede in via provvisoria sulla base del bilancio preventivo approvato dall'Assemblea per l'anno precedente.

Si applicano, in quanto compatibili, le norme stabilite da Confindustria e da ANCE in materia di bilancio delle Associazioni aderenti.

TITOLO QUINTO

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 27 - Durata-Scioglimento

La Sezione è costituita a tempo indeterminato.

Può essere sciolta in seguito a deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci, espressamente convocata, con il voto favorevole di almeno tre quarti della totalità dei voti attribuiti all'Assemblea.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento della Sezione nomina anche uno o più liquidatori e stabilisce le modalità della devoluzione delle eventuali attività patrimoniali nette.

Le attività patrimoniale residue sono devolute ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART.28 - Richiamo allo Statuto dell'Associazione Industriali

Per quanto non previsto nel presente Regolamento in merito alle attribuzioni ed al funzionamento della Sezione, si rinvia agli accordi nazionali in essere tra Confindustria ed Ance e relativi atti organizzativi attuativi.

ART.29 - Controversie

Eventuali controversie insorgenti tra la Sezione e l'Associazione Industriali sull'interpretazione del presente Regolamento sono demandate all'esame congiunto dell'ANCE e della Confindustria che assumeranno le decisioni e le iniziative conseguenti.